



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI

UFFICIO GIURIDICO-ISTITUZIONALE

LS/ prot. n.



Roma,

Unione Italiana di Tiro a Segno
UITA Protocollo Uscita
Data: 22/10/2013
N. 0010804/13

All' Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Via dei Prefetti, 46
00196 ROMA

Alle Sezioni Tiro a Segno Nazionale
LORO SEDI

e,pc. Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli affari della Polizia
Amministrativa e Sociale
Via Cesare balbo, 39
00184 ROMA

OGGETTO: Licenza di Direttore ed Istruttore di Tiro a Segno – validità triennale.

Nell'ambito delle funzioni riconducibili alle Sezioni Tiro a Segno Nazionale, l'attività di tiro viene svolta sotto la direzione dei Direttori ed Istruttori di Tiro a Segno.

Alla nomina dei Direttori ed Istruttori di Tiro provvedono i Presidenti di Sezione TSN e, conseguentemente, per il rilascio dell' apposita "licenza" di direttore e/o istruttore di tiro, ex art. 31 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, attualmente provvedono le Amministrazioni Comunali alle quali è stata trasferita tale competenza, ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 112/98 ed alla luce del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S.".

L' art. 13 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (pubblicato sulla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33 Suppl. Ord.), convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, ha modificato, tra l'altro, l'art. 13 del T.U.L.P.S.. Con tale modifica intervenuta, la validità delle autorizzazioni di polizia – per le quali la legge non disponga altrimenti – è triennale.

In virtù di quanto sopra citato, l'art. 1 del D.P.R. n. 311/2001, nell'individuare il proprio campo di applicazione, richiama espressamente i procedimenti che intende

semplificare. Tra questi, il solo procedimento relativo a licenze disciplinate dalla citata legge 110/75, è quello per il rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo, di cui al relativo art. 10; licenza questa che, infatti, è divenuta permanente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. in questione.

Dalla normativa su esposta, confermata dalla circolare n. 557/PAS/12982.AP(3) del 14 ottobre 2013 diramata al proposito dal Ministero dell'Interno, che si allega alla presente, ne deriva che la Licenza di Direttore e/o Istruttore di Tiro, poiché non rientra tra le licenze oggetto di semplificazione e divenute permanenti alla luce del D.P.R. 311/2001 era, e rimane, un'autorizzazione di polizia con validità triennale, ai sensi del novellato art. 13 del T.U.L.P.S..

Auspucando una immediata attuazione della normativa nei termini sopracitati, si inviano distinti saluti.


Il Segretario Generale
Dott. Alessandro Martolini



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
 Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS/12982.AP(3)

Roma, 19/4 OTT. 2013

OGGETTO: Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (G.U. 9 febbraio 2012, n. 33 Suppl. Ord.), convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35.
 - Quesito dell'Unione Italiana Tiro a Segno circa la validità della licenza per direttore/Istruttore di tiro.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L'IMMIGRAZIONE E LA POLIZIA DI FRONTIERA	ROMA
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI
ALL'UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO V.le Tiziano, 70	<u>00196 ROMA</u>

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
ALL'A. I. S. E.	ROMA
ALL'A. I. S. I.	ROMA

L'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.), con lettera del 2/10/2013, ha chiesto a questo Ministero chiarimenti in ordine alla validità della licenza di direttore/istruttore di tiro, ex art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Al riguardo, facendo seguito alle circolari p.n., datate 22 febbraio e 25 maggio 2012 – di cui si confermano i contenuti - con le quali sono stati forniti chiarimenti in ordine al decreto legge in oggetto indicato, si rappresenta quanto segue.

L'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nel quale è anche prevista la licenza per i Direttori e gli Istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale - trasferita, come è noto, nell'ambito delle competenze dei Comuni ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 112/98 – non reca, tuttavia, un termine di validità della licenza medesima.

Per l'individuazione di tale termine, occorre, pertanto, fare riferimento all'art. 13 del T.U.L.P.S., il quale, come già rappresentato nelle richiamate circolari, è stato modificato dall'art. 13 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, in oggetto evidenziato. Alla luce di tale modifica, le autorizzazioni di polizia, per le quali la legge non disponga altrimenti, hanno validità triennale.

Occorre, peraltro, precisare, con riferimento alle autorizzazioni di polizia divenute permanenti, che, l'art. 1 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, recante "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della L. n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della L. n. 50/1999)", nell'individuare il proprio *campo di applicazione*, richiama espressamente i procedimenti che intende semplificare. Tra questi, il solo procedimento relativo a licenze disciplinate dalla citata legge 110/75 è quello per il rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo, di cui al relativo art. 10, licenza questa che, infatti, è divenuta permanente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. citato.

Ne deriva che la licenza di direttore e/o istruttore di tiro, poiché non rientra tra le licenze oggetto di semplificazione e divenute permanenti alla luce dell'appena richiamato D.P.R. 311/2001, era, e rimane, un'autorizzazione di polizia, con validità triennale ai sensi del novellato art. 13 del T.U.L.P.S..

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare, nei modi ritenuti più opportuni.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Muredda)